



FONTI RINNOVABILI E GENERAZIONE DISTRIBUITA

- Guida per la connessione alla rete di bassa tensione -

Edizione 2008





INDICE

ENEL DISTRIBUZIONE

1.	PREMESSA.....	3
2.	DOCUMENTI DI RIFERIMENTO()	4
3.	PROGETTO.....	5
4.	RICHIESTA	6
	Documentazione da allegare al modulo di domanda.....	7
	Corrispettivo fisso	8
5.	APPUNTAMENTO PER IL SOPRALLUOGO E PREVENTIVO.....	8
6.	ACCETTAZIONE DEL PREVENTIVO	9
7.	LAVORI	9
	Opere preliminari alla connessione.....	10
8.	MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA.....	11
	Condizioni generali del servizio di misura	11
	Misura dell'energia immessa nel punto di connessione alla rete	12
	Misura dell'energia prodotta per impianti di potenza fino a 20 kW.....	13
	Misura dell'energia prodotta per impianti di potenza oltre 20 kW	13
9.	ADEMPIMENTI NORMATIVI	14
10.	MESSA IN ESERCIZIO DELL'IMPIANTO.....	15
11.	ASPETTI ANTINFORTUNISTICI.....	16
12.	RICHIESTA DI CONCESSIONE DELLA TARIFFA INCENTIVANTE	17

1. PREMESSA

L'aumento dello sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili è un obiettivo di primaria importanza per Enel, che con il “progetto ambiente e innovazione” è impegnata nella realizzazione di nuovi impianti di produzione da fonte rinnovabile e nella riduzione delle emissioni inquinanti prodotte dalle proprie centrali termiche convenzionali.

Anche altri soggetti (privati cittadini, aziende, enti locali, ecc) possono contribuire realizzando un proprio impianto di produzione da fonte rinnovabile (ad es. fotovoltaico) e collegandolo alla rete pubblica di distribuzione dell'energia elettrica possono conseguire un duplice vantaggio:

- 1) ridurre i prelievi dalla rete (ed i conseguenti costi in bolletta);
 - 2) accedere agli incentivi economici stanziati dal governo per l'energia prodotta.
- L'allacciamento di un impianto di produzione alla rete è necessario per l'ottenimento degli incentivi, ma richiede l'effettuazione di verifiche e, talvolta, l'esecuzione di lavori di intervento sulla rete, necessari per rendere l'infrastruttura adeguata ed al contempo flessibile per ricevere e trasportare l'energia immessa.


Per semplificare e velocizzare l'iter di connessione è importante per il richiedente (Produttore) conoscere quali sono gli aspetti di interesse dell'impresa distributrice (Enel).

Un efficace scambio di informazioni tra entrambi i soggetti costituisce, infatti, un duplice vantaggio sia per Enel, che può svolgere in modo ottimale il proprio servizio, sia per il Produttore che può risparmiare tempo prezioso.

A tale scopo il presente fascicolo mira ad illustrare le principali fasi del processo di connessione di un impianto di produzione ed è destinato ad essere una guida per la generalità della clientela diffusa (utenza domestica, piccole e medie imprese, ecc) che intende realizzare un impianto di produzione da connettere alla rete pubblica di bassa tensione, al fine di chiarire alcuni dubbi che possono sorgere all'atto della domanda di allacciamento.

Per gli impianti solari fotovoltaici (FV), inoltre, si forniscono alcune indicazioni aggiuntive in merito alle modalità di richiesta delle tariffe incentivanti previste dal D.M. del 19 febbraio 2007.

Il seguente schema illustra, in modo semplificato, qual è l'iter previsto per la connessione degli impianti di produzione alla rete BT.



ITER DI CONNESSIONE

Le informazioni contenute nel presente fascicolo sono riportate a titolo di ausilio e comunicazione e non hanno valore di prescrizione; per tale scopo costituiscono riferimento i documenti citati al punto 2.

Per quanto non precisato nel seguito, in particolar modo per le regole tecniche di connessione alla rete di bassa tensione di Enel, si prega di fare riferimento ai “Criteri di allacciamento di impianti di produzione alla rete BT di Enel Distribuzione” (DK 5940).

Il presente fascicolo è parte integrante dell’informativa per i Produttori presente nella sessione del portale internet www.enel.it di Enel Distribuzione

2. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO⁽¹⁾

Sono riportati di seguito i principali documenti che disciplinano la realizzazione degli impianti di produzione e le modalità tecniche e procedurali per l'erogazione

⁽¹⁾ Si deve applicare l'edizione più recente del documento indicato, comprese eventuali successive modifiche apportate allo stesso da varianti, errata corrige, ecc..

del servizio di connessione e di misura dell'energia elettrica prodotta ed immessa in rete.

Disposizioni concernenti la normativa tecnica ed i criteri di connessione alla rete

- CEI 0-2
- CEI 11-20 e successive varianti
- CEI 11-27
- CEI 64-8
- CEI 82-25 e successive varianti
- Enel DK 5940

3. PROGETTO

L'impianto di produzione, come ogni impianto elettrico, deve essere realizzato "a regola d'arte"; a tale scopo è sufficiente la conformità alla normativa del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI).

Il progetto costituisce la documentazione tecnica in base alla quale sarà realizzato l'impianto e deve essere redatto correttamente secondo le indicazioni fornite nella guida CEI 0-2 da un professionista iscritto all'albo o da un tecnico abilitato.



La predisposizione del progetto deve essere curata preliminarmente alla richiesta di allacciamento e costituisce un onere normativo prescritto dalla legge (n. 46/90), e ribadito dalla Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (v. delibere AEEG n. 89/07 e 90/07).

La documentazione di progetto deve comprendere:

1. una relazione tecnica illustrativa dell'impianto di produzione che riporti la descrizione ed i dati (tipologia, marca, modello, caratteristiche di targa e norme CEI di riferimento) di tutti i componenti previsti con particolare riferimento ai seguenti:
 - generatori, convertitori e/o eventuali motori elettrici di potenza
 - dispositivi (generale, di interfaccia e/o di generatore) e loro protezioni associate
 - sistemi di rifasamento (eventuali);
2. uno schema elettrico unifilare della parte di impianto a corrente alternata tra generatori o dispositivi di conversione statica ed il punto terminale dell'impianto di utenza per la connessione (punto di consegna dell'energia), con indicazione dei possibili assetti di esercizio: sullo schema dovranno essere indicati in dettaglio gli organi di manovra e protezione presenti nonché i gruppi di misura dell'energia e gli eventuali punti di derivazione dei carichi;
3. una planimetria catastale con indicazione dell'area dell'impianto di produzione.

Il progetto preliminare va allegato alla richiesta di allacciamento (v. successivo punto 4).

4. RICHIESTA

La richiesta di connessione è la più importante fase del processo di allacciamento in quanto comporta da parte del Produttore una attenta raccolta ed invio di tutta la documentazione necessaria all'impresa distributrice per poter acquisire correttamente la richiesta ed avviare l'iter del procedimento.



I dati da inserire nel modulo di domanda sono:

1. informazioni anagrafiche del richiedente (nominativo/ragione sociale, codice fiscale/partita IVA) ed i relativi recapiti (indirizzo/telefono fisso/cellulare/fax/e-mail) da utilizzare per i successivi contatti;



2. dati tecnici dell'impianto di produzione (potenza nominale, potenza complessivamente richiesta per l'immissione, ecc.);
3. data prevista di inizio e di conclusione dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione e data di entrata in esercizio.

Nel modulo è necessario riportare anche i dati (potenza, uso, ecc.) del contratto di fornitura dell'energia elettrica eventualmente già attivo o quelli relativi alla fornitura da richiedere⁽²⁾.

Contestualmente alla richiesta di connessione dell'impianto di produzione è possibile richiedere anche il

- Servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica immessa e/o prelevata (tale servizio è previsto dalla delibera AEEG n. 28/06 per gli impianti alimentati da fonte rinnovabile con potenza nominale fino a 20 kW).
- Servizio di misura dell'energia prodotta, ai sensi della delibera AEEG n. 88/07.

Le richieste di connessione dovranno essere inviate secondo le modalità indicate nel portale di Enel Distribuzione.

Documentazione da allegare al modulo di domanda

Al fine di consentire ad Enel la corretta acquisizione della richiesta e l'avviamento della pratica di allacciamento dell'impianto di produzione, il Produttore deve allegare al suddetto modulo di domanda il progetto dell'impianto come definito in precedenza.

Si ricorda che Enel può richiedere ulteriore documentazione se essa risulta incompleta o poco chiara e che i termini previsti dalla normativa vigente (Delibera AEEG n. 89/07) per la comunicazione del preventivo di spesa decorrono dalla data di ricevimento da parte di Enel dei dati richiesti e dei documenti completi.

⁽²⁾ Si ricorda che la connessione dell'impianto è subordinata all'attivazione di un contratto di fornitura dell'energia elettrica.



Corrispettivo fisso

All'atto della presentazione della domanda il soggetto richiedente è tenuto a versare ad Enel un corrispettivo fisso previsto dall'art. 7.2 della delibera AEEG 89/07; il relativo importo e le istruzioni per il pagamento del corrispettivo sono riportate in un prospetto, anch'esso disponibile al suddetto indirizzo del portale internet di Enel Distribuzione.

5. APPUNTAMENTO PER IL SOPRALLUOGO E PREVENTIVO


Dopo aver inviato la domanda di allacciamento e la relativa documentazione allegata, il Produttore viene contattato da un tecnico Enel per un eventuale sopralluogo presso il sito di realizzazione dell'impianto oggetto della richiesta di connessione o per ricevere/fornire ulteriori informazioni.

Il personale Enel consegnerà al Produttore (o ad un suo referente) una specifica tecnica contenente:

- l'elenco dei lavori necessari per la realizzazione della connessione (c.d. opere preliminari alla connessione) che sono di competenza del Produttore;
- i recapiti del tecnico Enel per eventuali successivi scambi di informazioni e/o contatti.

Qualora la richiesta di connessione comporti l'installazione e manutenzione del gruppo di misura dell'energia prodotta dall'impianto, la suddetta specifica sarà integrata con una scheda (v. successivo punto 12), con la quale comunicare per tempo i rischi eventualmente presenti nell'ambiente nel quale il personale Enel sarà destinato ad operare nonché le misure di prevenzione e di emergenza da adottare, ai sensi della legge 626/94 e successive modifiche ed integrazioni.

In seguito all'acquisizione della richiesta e all'eventuale sopralluogo, Enel esegue le verifiche tecniche di allacciamento dell'impianto e, in base ai dati ed alle informazioni contenute nel progetto preliminare, determina le modalità tecniche di connessione ed i





contributi di allacciamento, comunicandoli al produttore mediante l'invio del preventivo.

6. ACCETTAZIONE DEL PREVENTIVO

Il Produttore ha tre mesi di tempo per valutare ed eventualmente accettare il preventivo proposto, con le modalità riportate nella lettera di comunicazione inviata.

La connessione è subordinata all'accettazione ed al pagamento del corrispettivo indicato nel preventivo, con le modalità indicate nella suddetta comunicazione.

7. LAVORI

La realizzazione dell'impianto deve avvenire in conformità al progetto e alle norme e guide CEI di riferimento, ovvero le norme CEI 64-8 e CEI 11-20, valide per la generalità degli impianti e la guida CEI 82-25, applicabile per gli impianti di produzione fotovoltaici.

Inoltre devono essere rispettate le prescrizioni relative alla misura dell'energia elettrica (v. successivo punto 8) e quelle relative alle apparecchiature di interfaccia con la rete; in particolare deve essere prevista la protezione elettrica di interfaccia che comanda il relativo dispositivo.

Il dispositivo di interfaccia deve provocare la separazione dell'impianto dalla rete sia in caso di corretto intervento e/o in caso di guasto interno alle protezioni, sia in caso di mancanza di tensione sulla rete elettrica.

I dispositivi e le protezioni di interfaccia collegabili alla rete di bassa tensione devono essere di marca e modello approvati da Enel (per i dettagli si veda l'elenco dei *"Dispositivi collegabili alla rete BT di Distribuzione"*, disponibile sul portale. Nel caso di impianti di piccola potenza (fino a 20 kW) il suddetto dispositivo e le relative protezioni possono essere integrate in altre apparecchiature (ad es. un convertitore); in tal caso l'intero apparato deve





risultare conforme ai requisiti riportati nel documento DK 5940 ed essere di marca e modello approvato da Enel. Attualmente l'elenco comprende oltre 90 modelli di dispositivi conformi alla DK 5940 disponibili sul mercato, realizzati da 16 costruttori diversi.

Il Produttore, ultimati i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, comprese le opere preliminari alla connessione di sua competenza, ne da comunicazione mediante informativa scritta.


Il modello prestampato da utilizzare è allegato alla comunicazione del preventivo di allacciamento e va inviato all'indirizzo specificato nell'intestazione.

Opere preliminari alla connessione


Le opere preliminari alla connessione fanno parte dei lavori a carico del Produttore e sono descritte e riportate nella specifica tecnica consegnata da parte del personale Enel.

Ulteriori informazioni necessarie possono essere richieste al tecnico Enel.

L'avvenuta predisposizione ed il completamento delle opere preliminari alla connessione va notificata ad Enel, allegando la suddetta specifica tecnica all'atto della comunicazione di fine lavori.



8. MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA



Condizioni generali del servizio di misura


Il servizio di misura dell'energia elettrica è il servizio composto dalle seguenti attività:

- installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica;
- rilevazione e registrazione dei dati di misura dell'energia elettrica;
- messa a disposizione delle misure dell'energia elettrica ai soggetti interessati secondo la vigente normativa.

Si ricorda che, in caso di impianti per i quali è prevista la misura dell'energia prodotta, il posizionamento delle apparecchiature di misura deve essere concordato con il personale Enel, sulla base di scelte razionali, volte ad ottimizzare l'entità ed il costo degli interventi necessari per entrambi i soggetti. Le suddette apparecchiature andranno posizionate il più vicino possibile ai generatori/convertitori, all'interno della proprietà del Produttore o al confine di tale proprietà.

Il Produttore è, pertanto, tenuto a consentire ad Enel un facile ed agevole accesso alle apparecchiature di misura per l'espletamento delle attività di propria competenza.

In particolare per l'installazione, a norma, del gruppo di misura dell'energia prodotta, devono essere predisposti due cavi: uno per collegare l'uscita del convertitore e/o generatore al gruppo di misura dell'energia prodotta ed un altro per collegare il suddetto gruppo di misura dell'energia prodotta con il quadro elettrico generale.



Entrambi i cavi devono essere facilmente individuabili (ad es. tramite marcatura) ed essere posati e dimensionati secondo le norme CEI applicabili.



Misura dell'energia immessa nel punto di connessione alla rete

Il Produttore è responsabile dell'installazione e della manutenzione del sistema di misura destinato alla rilevazione e registrazione dell'energia immessa in rete nel punto di connessione.

Quando il *prelievo di energia elettrica dalla rete avviene dal medesimo punto in cui avviene l'immissione dell' energia elettrica in rete, pur in periodi diversi:*

- a) *Il soggetto responsabile dell'attività di installazione e manutenzione dei misuratori è il soggetto titolare dell'impianto medesimo⁽³⁾;*
- b) *Il soggetto responsabile dell'attività di rilevazione e registrazione dell'energia elettrica prelevata e immessa è il gestore di rete a cui l'impianto di produzione risulta essere connesso."*

Poiché la suddetta normativa prevede che i contatori per la misura dell'energia immessa e/o prelevata siano di tipo orario e teleleggibili (dotati dei relativi dispositivi per l'interrogazione e l'acquisizione per via telematica delle misure) dal gestore di rete, il Produttore è tenuto ad installare misuratori di marca e modello approvati da Enel (v. elenco in DK 5940) riportando nella documentazione tecnica di progetto, allegata alla richiesta di connessione, le seguenti informazioni:

- schema elettrico di inserimento del sistema di misura;
- marca, modello, e caratteristiche tecniche di tutti i componenti del sistema di misura adottato, incluso, se presente, SIM card e relativo n. telefonico;
- rapporto nominale di trasformazione dei TA (eventuali);
- dichiarazione di conformità attestante i requisiti del sistema di misura e la conformità del tipo alle norme CEI di prodotto;
- tipo di rete di trasmissione (GSM; PSTN) e protocollo di comunicazione utilizzato per il collegamento tra il dispositivo di comunicazione ed il sistema centrale di telelettura di Enel.

⁽³⁾ Ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente sullo scambio sul posto (v. delibera AEEG n. 28/06) per i quali la responsabilità è in capo al gestore di rete (Enel).

Gli eventuali interventi programmati sul sistema di misura dell'energia nel punto di connessione (per manutenzione, guasti, sostituzione componenti, verifica, rimozione sigilli, ecc..) devono essere tempestivamente comunicati a Enel. Ogni comunicazione ad Enel deve essere effettuata con un preavviso di almeno 2 giorni lavorativi, mediante informativa scritta via fax, al recapito riportato dal tecnico nel regolamento di esercizio.

Misura dell'energia prodotta per impianti di potenza fino a 20 kW

Ai sensi della delibera AEEG n. 88/07, nei casi in cui la misura dell'energia elettrica prodotta dall'impianto sia funzionale all'attuazione di una disposizione normativa (ad es. D.M. 19/02/07 sul "conto energia"), il gestore di rete è obbligatoriamente responsabile dell'installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura dell'energia prodotta dall'impianto di produzione.

In tali casi Enel installa il proprio contatore, compresi gli eventuali TA di misura e gli accessori, conforme all'attuale normativa in materia di servizio di misura, sancita dalla Autorità.

E' inoltre sempre previsto il servizio di sigillatura a carico Enel⁽⁴⁾. Il Produttore deve quindi consentire ad Enel un facile accesso al contatore di misura dell'energia prodotta (ed eventuali TA), per le attività di installazione, manutenzione, verifica, lettura e sigillatura.

Misura dell'energia prodotta per impianti di potenza oltre 20 kW

Ai sensi della delibera AEEG n. 88/07, nei casi in cui la misura dell'energia elettrica prodotta dall'impianto sia funzionale all'attuazione di una disposizione normativa (ad es. D.M. 19/02/07 sul "conto energia"), il Produttore è responsabile dell'installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura dell'energia prodotta dall'impianto.

Poiché la suddetta normativa prevede che i contatori per la misura dell'energia prodotta siano di tipo orario e teleleggibili (dotati dei relativi dispositivi per l'interrogazione e l'acquisizione per via telematica delle misure) dal gestore di

⁽⁴⁾ A parte i casi in cui tale servizio non sia già previsto, dalla normativa vigente, in capo agli uffici tecnici di finanza (UTF).

rete, il Produttore è tenuto ad installare misuratori di marca e modello approvati da Enel (v. elenco in DK 5940) riportando nella documentazione tecnica di progetto, allegata alla richiesta di connessione, le relative informazioni e caratteristiche.

Il Produttore ha comunque la facoltà di avvalersi del gestore di rete per l'erogazione del servizio di misura dell'energia prodotta; in questo caso sarà tenuto a corrispondere un corrispettivo a copertura delle attività svolte nell'ambito di tale servizio, stabilito dal medesimo gestore (ulteriori informazioni sul portale).

9. ADEMPIMENTI NORMATIVI

Per adempiere alle disposizioni previste dalle leggi vigenti, il Produttore è tenuto a realizzare e a verificare il proprio impianto secondo la normativa CEI di riferimento.

Pertanto prima della messa in esercizio è necessario certificare la suddetta rispondenza presentando ad Enel copia della **dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di generazione**, ai sensi della legge 46/90.

In aggiunta, si richiede una **dichiarazione di conformità dell'impianto alla DK 5940 e alle norme CEI applicabili**, redatta secondo l'allegato B della DK 5940 e firmata da professionista iscritto all'albo o da tecnico abilitato, che certifichi l'esecuzione di verifiche svolte per accertare il corretto funzionamento dell'impianto, compresa la taratura delle protezioni⁽⁵⁾.


Tale documentazione è necessaria per la messa in parallelo dell'impianto di produzione e costituisce parte integrante del regolamento di esercizio.

Il Produttore deve, inoltre, fornire ad Enel copia della **Attestazione rilasciata dalla soc. TERNA S.p.A. dell'avvenuta comunicazione dei dati dell'impianto di produzione**, ai sensi dell'art. 8.1 della delibera 89/07. (**N.B.** tale attestazione non va confusa con la documentazione da fornire al GSE per la richiesta delle tariffe incentivanti).

⁽⁵⁾ Tale verifica può essere svolta anche contestualmente alla messa in esercizio (parallelo con la rete) dell'impianto.

10. MESSA IN ESERCIZIO DELL'IMPIANTO

Dalla data di ricezione della comunicazione di fine lavori a cura del Produttore, Enel è tenuto ad eseguire la connessione rispettando i tempi previsti, riportati nella lettera di comunicazione del preventivo. Pertanto, dopo aver concluso i lavori di propria competenza, Enel ne dà comunicazione al Produttore, rendendosi disponibile alla messa in esercizio dell'impianto con l'installazione del/i contatore/i per il servizio di misura dell'energia.



Prima della messa in parallelo dell'impianto Enel consegna al Produttore copia del regolamento di esercizio (redatto secondo la traccia riportata in Allegato A, al documento DK 5940).

Il Produttore è tenuto a sottoscrivere e far pervenire ad Enel, oltre alla documentazione prevista per adempiere alla normativa vigente, anche una copia firmata del regolamento d'esercizio.

Tale regolamento ha valore di accordo tecnico tra le parti e può essere redatto in forma di autocertificazione solo per impianti di potenza fino a 20 kW; nei restanti casi il documento deve essere sottoscritto da entrambe le parti.

Ricevuta la suddetta documentazione Enel si riserva di verificare quanto dichiarato, presenziando con propri incaricati in sede di messa in esercizio dell'impianto prima del collegamento in parallelo con la rete.

L'attivazione dell'impianto di produzione decorre ufficialmente a partire dalla data di firma del regolamento di esercizio; all'attivazione dell'impianto dovrà essere presente il responsabile impianto ai sensi della Norma CEI 11-27.

11. ASPETTI ANTINFORTUNISTICI


Il Produttore è tenuto a rispettare la normativa di buona tecnica e la legislazione vigente applicabile in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene sul posto di lavoro.

Ai fini della sicurezza del proprio personale, durante l'esecuzione dei lavori o di altri interventi presentanti pericolo di contatto con elementi in tensione, il Produttore deve osservare le prescrizioni della legislazione vigente e della norma CEI 11-27; in particolare, per gli interventi che interessano parti confinanti o che comunque richiedono l'esclusione congiunta di impianti o loro parti afferenti, sia alle installazioni ENEL, inclusi i gruppi di misura, che a quelle del Produttore, quest'ultimo (o chi per esso) deve prendere accordi con il personale autorizzato di ENEL, per la messa in sicurezza degli impianti.



Inoltre, in occasione di attività lavorative del personale Enel in installazioni elettriche interne all'ambiente dove è situato l'impianto del Produttore, quest'ultimo dovrà fornire al personale Enel dettagliate informazioni sui rischi specifici presenti nell'ambiente in cui il predetto personale sarà destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla attività da svolgere.

A tale riguardo è fatto obbligo per il Produttore, la compilazione della “scheda di informazione sui rischi specifici e sulle misure di sicurezza comunicate dal cliente”.



Tale scheda, prevista in ottemperanza agli adempimenti richiesti dalla legge n. 626/94, va compilata ogni qual volta sussistono variazioni dei rischi specifici nell'ambiente in cui il personale Enel sarà chiamato a svolgere attività lavorative su impianti di proprietà del Produttore.



A tale scopo, il Produttore è tenuto ad indicare ad Enel il nominativo di una propria persona quale Riferimento tecnico (RIF) per le problematiche inerenti la sicurezza sull'impianto e per le azioni da adottare in caso di situazioni di emergenza, incidente o infortunio; tale persona ha la funzione di informare il personale Enel chiamato a svolgere attività lavorative nell'impianto, sui rischi specifici eventualmente presenti nel sito e di assicurare l'assistenza e la programmazione delle attività lavorative.

Lo stesso Produttore è tenuto inoltre ad indicare il nominativo di una propria persona quale Responsabile Impianto (RI), incaricato all'esecuzione della individuazione, messa in sicurezza e consegna delle installazioni elettriche su cui il personale Enel sarà destinato ad operare.

E' necessario riportare nel regolamento di esercizio i nominativi delle persone di riferimento (RIF) e/o del Responsabile Impianto (RI) per gli eventuali contatti con il personale di Enel, preliminari allo svolgimento delle suddette attività.

12. RICHIESTA DI CONCESSIONE DELLA TARIFFA INCENTIVANTE

In seguito alla connessione ed entro 60 giorni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto (fotovoltaico) è possibile richiedere al Gestore dei Servizi Elettrici (GSE) l'ammissione alla tariffa incentivante prevista per l'energia prodotta, ai sensi del D.M. del 19.02.2007.

Per saperne di più sulle modalità di presentazione delle domande e sulla documentazione richiesta si invita a consultare il sito internet <http://www.gsel.it/>.



**Enel Distribuzione
Via Ombrone, 2
00198 Roma**